



Disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR, del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR, delle politiche di coesione e della politica agricola comune

D.L. 13/2023 / A.C. 1089

Dossier n° 19 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge 18 aprile 2023

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1089
D.L.	13/2023
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	75
testo originario:	58
testo approvato dal Senato:	75
Date:	
emanazione:	24 febbraio 2023
pubblicazione in G.U.:	24 febbraio 2023
approvazione del Senato:	13 aprile 2023
presentazione:	24 febbraio 2023
assegnazione:	28 febbraio 2023
scadenza:	25 aprile 2023
Commissioni competenti:	I Affari costituzionali, V Bilancio
Stato dell'iter:	All'esame delle Commissioni riunite in sede referente

Contenuto

Il provvedimento è stato presentato al Senato della Repubblica per la conversione in legge; in origine constava di **58 articoli**, suddivisi in **242 commi**; dopo la lettura presso il Senato consta di **75 articoli**, suddivisi in **347 commi**.

Il **comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione**, inserito al Senato, reca una **modifica all'articolo 2, comma 3 della legge 23 marzo 2023, n. 33**, recante *Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane*, che istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il **Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana** (CIPA), prevedendo, tra l'altro, che allo stesso compete l'adozione, con cadenza triennale ed aggiornamento annuale, previa intesa in sede di Conferenza unificata, del "**Piano nazionale per l'invecchiamento attivo, l'inclusione sociale e la prevenzione delle fragilità nella popolazione anziana**" e del "**Piano nazionale per l'assistenza e la cura della fragilità e della non autosufficienza nella popolazione anziana**". Con riferimento a quest'ultimo Piano si precisa che esso sostituisce - **per la parte inerente alla popolazione anziana** - il Piano per la non autosufficienza. Tale precisazione non è infatti contenuta nella vigente formulazione del [comma 2 del citato articolo 3 della legge n. 33/2023](#) in materia di politiche in favore delle persone anziane.

Il **comma 3 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione proroga** il termine per **l'esercizio della delega** per la riforma dei criteri di assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi, la revisione del numero degli incarichi semidirettivi, la revisione dei criteri di accesso alle funzioni di legittimità, del procedimento di approvazione delle tabelle organizzative degli uffici giudicanti e il riordino della disciplina del collocamento in posizione di fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, conferita al Governo con la [legge n. 71 del 2022](#).

L'**articolo 1** prevede che i regolamenti di riorganizzazione dei Ministeri (inclusi i dicasteri senza portafoglio presso la Presidenza del Consiglio) possano procedere alla riorganizzazione della struttura di livello dirigenziale generale ovvero dell'unità di missione di livello dirigenziale generale, preposte al coordinamento delle attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, in capo a quelle amministrazioni centrali. Il **comma 4, lettere a), b), c), d)**, modificato al **Senato**, apporta plurime **modificazioni al [decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77](#)**, convertito con

modificazioni dalla [legge 29 luglio 2021, n. 108](#), in materia di **governance** del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). In particolare, è **soppresso il Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale**, così come ogni riferimento normativo a tale organo. Le **funzioni** di coordinamento e cooperazione con il partenariato economico, sociale e territoriale sono **trasferite** alla **Cabina di regia** per il PNRR, alle cui sedute specificamente dedicate partecipano i rappresentanti degli enti e delle organizzazioni che finora avevano costituito il Tavolo permanente. Sono introdotte, infine, alcune **modifiche** relative ai **compiti** e alle **funzioni** della **Segreteria tecnica** istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con funzioni di supporto alle attività della Cabina di regia. Il **comma 4, lettere e) ed f)**, novella la disciplina della **Governance** del PNRR. In particolare, la **lettera e)** modifica talune disposizioni riguardanti il **monitoraggio e la rendicontazione del PNRR**, specie **sostituendo** - presso il MEF- RGS - **il Servizio centrale per il PNRR con l'Ispettorato generale per il PNRR**, nonché istituendo presso il medesimo Ministero **due posti di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza, studio e ricerca** (la relativa copertura finanziaria è recata dal **comma 5, modificato al Senato**). La **lettera f)** novella alcune disposizioni riguardanti il **controllo e l'audit del PNRR**, specie **autorizzando** la stipula di **convenzioni con pubbliche amministrazioni** per la realizzazione del programma di valutazione *in itinere* ed *ex post* del PNRR, **aumentando il numero degli incarichi di livello dirigenziale non generale, consentendo la stipula di protocolli di intesa** con la Guardia di Finanza **anche alle Regioni, alle Province autonome di Trento e Bolzano, agli enti locali e agli altri soggetti pubblici** che provvedono alla realizzazione degli interventi del PNRR al fine di rafforzare le attività di controllo, nonché prevedendo per la RGS la **possibilità di promuovere misure finalizzate alla razionalizzazione e semplificazione delle procedure di controllo del PNRR** al fine di assicurare il coordinamento dei controlli e di ridurre gli oneri amministrativi a carico dei soggetti attuatori. La **lettera f-bis)**, **introdotta al Senato**, novella - a fini di coordinamento - la medesima disciplina della **Governance** relativamente al **coordinamento della fase attuativa del PNRR**. Il **comma 6** dispone il trasferimento delle competenze regolatorie sui servizi pubblici locali non a rete dalla Presidenza del Consiglio al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

L'**articolo 2** istituisce - fino al 31 dicembre 2026 - una Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio, disciplinandone funzioni e composizione.

L'**articolo 3** introduce **alcune modifiche** agli articoli 12 e 13 del [decreto-legge n. 77 del 2021](#) in materia di **poteri sostitutivi** attivabili dallo Stato in caso di inadempienza di un soggetto attuatore di progetti o interventi del PNRR e di procedura per superare il dissenso di un organo statale. In particolare si prevede la possibilità di applicare i poteri sostitutivi **anche nei confronti degli ambiti territoriali sociali** (cioè le sedi di programmazione locale, concertazione e coordinamento dei servizi sociali e delle altre prestazioni integrate a livello locale) e si **riduce da 30 a 15 giorni la durata massima del termine per provvedere** che il Consiglio dei ministri può attribuire ai soggetti attuatori. Inoltre, come disposto **al Senato**, il soggetto attuatore, in caso di inerzia, viene sentito dal Consiglio dei ministri prima della nomina del soggetto a cui affidare il potere sostitutivo, anche al fine di determinare le cause dell'inerzia; si specifica anche che il potere sostitutivo ha ad oggetto tutti gli atti e i provvedimenti necessari. Si consente, altresì, al Consiglio dei ministri di autorizzare direttamente le **deroghe** relative alla legislazione in materia di tutela della salute, della sicurezza e della incolumità pubblica, dell'ambiente e del patrimonio culturale. Sono inoltre specificate le disposizioni applicabili in caso di **esercizio dei poteri sostitutivi relativi ad interventi di tipo edilizio o infrastrutturale**. Infine, in relazione alla procedura per superare il dissenso proveniente da un organo statale, si stabilisce che sia l'Autorità politica delegata in materia di PNRR, anche su impulso della Struttura di missione PNRR ovvero dell'Ispettorato generale per il PNRR, a proporre al Presidente del Consiglio dei ministri di sottoporre la questione all'esame del Consiglio dei ministri.

L'**articolo 4** **anticipa** dal 1° gennaio 2027 al 1° marzo 2023 la data a partire dalla quale le amministrazioni titolari di progetti previsti nel PNRR possono **stabilizzare** nei propri ruoli il **personale non dirigenziale già assunto a tempo determinato dalle medesime amministrazioni** per la realizzazione di tali progetti. Si prevede che la stabilizzazione avvenga nei confronti del personale che ha prestato **servizio continuativo per almeno quindici mesi** nella qualifica ricoperta (e non più alla scadenza del contratto a termine, come sinora previsto). Le risorse non utilizzate ai fini della suddetta stabilizzazione dal 2023 al 2026 siano destinate alle attività di assistenza tecnica finalizzate all'efficace attuazione degli interventi PNRR di competenza di ciascuna amministrazione. Inoltre, come disposto **al Senato**, **le amministrazioni assegnatarie di progetti del PNRR, per il completamento del contingente del personale a tempo determinato** di propria spettanza quantificato dalla normativa vigente al fine della realizzazione di tali progetti, possono procedere ad assunzioni a tempo determinato attingendo a graduatorie in corso di validità per profili corrispondenti.

L'**articolo 4-bis**, inserito al Senato, è volto a dare attuazione alla **riforma 1.11 del PNRR** "Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie" (ad esclusione degli enti del servizio sanitario, come precisato al **comma 4**). Si prevede che le **amministrazioni centrali** dello Stato

adottino specifiche misure, anche di carattere organizzativo, per rendere efficienti i processi di spesa (**comma 1**). **Tutte le amministrazioni pubbliche**, nell'ambito dei sistemi di valutazione della *performance* previsti dai rispettivi ordinamenti, provvedono ad assegnare ai **dirigenti** responsabili dei **pagamenti delle fatture commerciali**, nonché ai **dirigenti apicali**, specifici **obiettivi annuali** per il **rispetto dei tempi di pagamento**, individuati con riferimento all'indicatore di ritardo annuale e valutati ai fini del riconoscimento della **retribuzione di risultato**, in misura non inferiore al 30 per cento. La verifica del raggiungimento degli obiettivi è effettuata dal competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile (**comma 2**). La **Ragioneria generale dello Stato** definisce, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, la **base di calcolo** e le **modalità di rappresentazione degli indicatori** previsti dalla riforma 1.11 del PNRR (**comma 3**).

L'**articolo 5**, modificato al Senato, dispone l'**acquisizione di tutti i dati necessari per i controlli sulle attività finanziate nell'ambito dell'attuazione del PNRR, del PNC e nell'ambito delle politiche di coesione** (europee e nazionali). In particolare, ai **commi 1-4** si prevede la necessaria trasmissione di tutti i dati idonei all'identificazione fiscale delle persone fisiche e giuridiche beneficiarie di finanziamenti, compresi i dati personali sensibili, ai rispettivi sistemi di monitoraggio. Tali dati potranno essere utilizzati dalla Ragioneria generale e dalle amministrazioni centrali responsabili del coordinamento delle politiche e dei singoli fondi, nonché dagli organismi di controllo nazionali ed europei, nell'ambito delle rispettive competenze, per attività finalizzate a controllo, ispezione, valutazione, monitoraggio, ivi comprese le attività di incrocio e raffronto con i dati detenuti da altre pubbliche amministrazioni. I dati sono pubblicati, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza, nel sistema ReGis e sul portale OpenCoesione. Il **comma 5** prevede per le procedure superiori a cinquemila euro la necessaria acquisizione di un codice identificativo di gara (CIG) ordinario, anche ai fini del trasferimento delle risorse relative agli interventi rientranti nel PNRR e nel PNC. I **commi 6 e 7** prevedono che, a decorrere dal 1° giugno 2023, le fatture elettroniche relative a beni o servizi acquisiti grazie a un incentivo finanziato con risorse pubbliche riportino il Codice unico di progetto (CUP), codice obbligatorio per tutti i progetti d'investimento pubblico e già presente nel tracciato della fattura elettronica stessa. I dati delle fatture elettroniche oggetto del presente articolo confluiscono nella banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), allo scopo di assicurare e semplificare il monitoraggio della spesa pubblica e valutarne l'efficacia (**comma 8**). Per i **piccoli comuni**, con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, in alternativa all'assegnazione di risorse per il finanziamento di iniziative di assistenza tecnica, il **supporto tecnico** per garantire una efficace e tempestiva attuazione degli interventi previsti dal PNRR potrà essere assicurato dalla Ragioneria generale dello Stato per il tramite di enti, istituzioni o associazioni di natura pubblica e privata, ordini professionali o associazioni di categoria, ovvero società partecipate dallo Stato, sulla base di convenzioni, accordi o protocolli in essere o da stipulare (**comma 9**).

L'**articolo 6** reca disposizioni finalizzate a **semplificare le procedure di gestione finanziaria delle risorse del PNRR**, con particolare riguardo all'erogazione delle **anticipazioni di risorse** destinate ai **soggetti attuatori** degli **interventi** ricompresi nel Piano ma **finanziati con risorse nazionali** (**comma 1**) e alle modalità di **assegnazione e rimodulazione delle risorse** finanziarie in favore delle **Amministrazioni centrali** titolari degli interventi del PNRR (**comma 2**).

L'**articolo 6-bis**, inserito al Senato, estende la possibilità per gli **enti locali che si trovano in esercizio provvisorio** o gestione provvisoria di apportare **variazioni di bilancio**, in deroga all'ordinamento vigente, con riferimento ai finanziamenti statali ed europei **per spese correnti connesse all'attuazione del PNRR**.

L'**articolo 6-ter**, inserito al Senato, affida alla Sose il compito di porre in essere ogni attività ritenuta necessaria a favorire l'introduzione del **concordato preventivo e l'implementazione dell'adempimento collaborativo**, nonché le attività di **progettazione, di sviluppo e di realizzazione dell'interoperabilità delle banche dati** (**comma 1**). L'articolo inoltre, al **comma 2**, prevede che una autorizzazione di spesa esistente venga destinata anche al **finanziamento delle attività di supporto all'attuazione del PNRR esercitate da Sogei s.p.a.**

L'**articolo 7** prevede che con **decreto del Ministro dell'economia e delle finanze**, da adottare entro **sessanta giorni** di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di PNRR, si provveda all'**aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali del Piano Nazionale per gli investimenti Complementari** (PNC). Prima dell'adozione del decreto è consentito l'accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili per quegli interventi che dovevano essere avviati entro il 31 dicembre 2022 ma per i quali le procedure di affidamento dei lavori non sono state adempiute (**comma 1**). Nel corso dell'**esame al Senato** è stato previsto che la scheda progetto relativa al programma «Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi – Bus» può prevedere un aggiornamento della tipologia di alimentazione degli autobus e dei servizi di trasporto cui gli stessi possono essere adibiti (**comma 1-bis**). Nel caso di interventi soggetti alla disciplina degli aiuti di Stato, subordinati all'autorizzazione della Commissione europea, si prevede che i termini per il

conseguimento degli obiettivi previsti dal cronoprogramma del PNC siano sospesi nell'arco di tempo compreso tra la notificazione degli interventi e la notificazione della decisione di autorizzazione da parte della Commissione europea. Qualora la Commissione europea dichiari un intervento non compatibile col mercato unico, le relative risorse saranno revocate, rimanendo nella disponibilità dell'amministrazione titolare per le finalità del PNC il cui cronoprogramma procedurale sia coerente con la necessità di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del medesimo Piano (**comma 2**).

L'articolo 7-bis, introdotto al Senato, introduce alcune precisioni relativamente alle disposizioni in materia di **revisione dei prezzi**.

L'articolo 7-ter, introdotto al Senato, prevede l'applicazione dello **svincolo progressivo della garanzia definitiva, prevista a carico dell'appaltatore per la sottoscrizione del contratto**, anche per i contratti pubblici relativi ai settori speciali, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, ivi inclusi i contratti relativi ad accordi quadro già aggiudicati ovvero efficaci alla medesima data. Si specifica che tale intervento è volto a favorire la partecipazione alle procedure di gara afferenti agli investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti funzionali, finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea.

L'articolo 8, comma 1, prevede che, al fine di consentire agli enti locali di fronteggiare le esigenze connesse ai complessivi adempimenti riferiti al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - e, in particolare, di garantire le articolate e complesse procedure di gestione, erogazione, monitoraggio, controllo e rendicontazione delle risorse del medesimo Piano ad essi assegnate - e limitatamente agli enti locali incaricati dell'attuazione di interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR, la percentuale di **incarichi dirigenziali a contratto a tempo determinato**, prevista dall'articolo 110, comma 1, secondo periodo, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), è elevata, fino al 31 dicembre 2026, **dal 30 al 50 per cento**. Il **comma 1-bis, inserito al Senato**, estende al **reclutamento del personale con contratto di somministrazione** di lavoro l'applicazione delle **modalità speciali previste dalla normativa vigente per il reclutamento di personale a tempo determinato** da parte delle amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR, da impiegare **per l'attuazione del medesimo Piano**. Il medesimo comma dispone altresì che anche tali contratti di somministrazione possano avere una durata superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di attuazione dei progetti di competenza delle singole amministrazioni e comunque non eccedente il 31 dicembre 2026. Il successivo **comma 2** stabilisce che, al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e facilitare la realizzazione degli investimenti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR ovvero con le risorse dei programmi cofinanziati dall'Unione europea e dei programmi e operativi complementari alle programmazioni europee 2014- 2020 e 2021-2017, ai rapporti di collaborazione instaurati mediante contratti a tempo determinato ai sensi dell'[articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#) non si applicano, fino al 31 dicembre 2026, le disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 110, che prevedono che il contratto a tempo determinato sia risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi in situazioni strutturalmente deficitarie. Per le medesime finalità e sempre fino al 31 dicembre 2026, non si applica nei confronti degli enti locali dichiarati in dissesto o che si trovino in situazioni strutturalmente deficitarie il divieto, per gli uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, di **assumere collaboratori con contratto a tempo determinato**, divieto previsto dall'articolo 90, comma 1, del citato [decreto legislativo n. 267 del 2000](#). I **commi 3 e 4** sono invece volti ad apportare le necessarie modifiche normative per consentire di attribuire un riconoscimento economico per il personale, anche dirigenziale, coinvolto direttamente nell'attuazione dei progetti del PNRR, prevedendo, in via eccezionale fino al 2026, la possibilità per gli enti locali che rispettano i requisiti richiesti di incrementare oltre il limite di cui al comma 2, dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 75 del 2017 - il cui disposto impone attualmente che il trattamento accessorio della dirigenza non possa superare quello del 2016 - l'ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio presso i predetti enti, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore al cinque per cento. **Nel corso dell'esame presso il Senato è stata inserita nel comma 3 una previsione specificamente relativa** alle modalità di applicazione di tale facoltà di incremento relativamente ai **segretari comunali e provinciali**. Sempre al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in relazione all'attuazione del PNRR, i **commi 5 e 6** prevedono che gli **enti locali e, come specificato al Senato, e gli enti e le aziende del Servizio Sanitario Nazionale**, per gli anni dal 2023 al 2026, possano **erogare anche al personale dirigenziale coinvolto nei progetti del PNRR l'incentivo per funzioni tecniche** previsto dal Codice per gli appalti pubblici (in deroga ai limiti di importo previsti dalla normativa vigente), nonché che talune disposizioni vigenti circa l'invio di dati contabili e la determinazione dei fabbisogni standard degli enti locali non si applichino relativamente ai pagamenti riferiti al PNRR e al PNC. I **commi da 7 a 9** prevedono la **costituzione di una direzione generale**, articolata in **due uffici** di

livello dirigenziale non generale, **presso il Ministero del turismo**, per garantire l'attuazione delle riforme e la realizzazione degli investimenti previsti dal PNRR di titolarità del medesimo Ministero. Il comma 10 **posticipa dall'anno 2021 al 31 dicembre 2026 il termine** entro il quale, per il **conferimento di incarichi dirigenziali di livello generale presso il Ministero del turismo, non si applicano i limiti percentuali** di cui all'articolo 19, comma 5-*bis*, del [decreto legislativo n. 165 del 2001](#) e, **per il conferimento di incarichi dirigenziali di livello non generale, i limiti percentuali** di cui all'articolo 19, commi 5-*bis* e 6, sono elevati rispettivamente fino al 50 e al 30 per cento. Il comma 11 provvede alla copertura degli oneri derivanti da tali disposizioni. Il comma 12 dispone, infine, la **conservazione, nel conto dei residui per l'anno 2023, delle somme stanziare per il reclutamento di personale nelle amministrazioni assegnatarie di progetti inclusi nel PNRR** dall'[articolo 7, comma 4, del decreto legge n. 80 del 2021](#), iscritte nello stato di previsione del Ministero del turismo e non utilizzate al termine dell'esercizio finanziario 2022, nella misura di 191.813 euro. Il **comma 13** consente, **fino al 31 dicembre 2026, in deroga alla normativa vigente, il conferimento di alcuni incarichi a titolo oneroso a soggetti già collocati** (dopo lo svolgimento di attività lavorative pubbliche o private) **in quiescenza**. La **deroga transitoria** in esame concerne **gli incarichi che riguardino** posizioni di vertice presso enti e istituti di carattere nazionale - rientranti in ambiti di competenza dell'amministrazione statale -, limitatamente ai casi in cui la disciplina preveda il conferimento, da parte di organi costituzionali, previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari o - secondo la fattispecie inserita **al Senato** - previa informativa a queste ultime. Il **comma 13-bis**, introdotto nel corso dell'esame da parte della Commissione di merito, introduce una semplificazione procedurale per gli enti locali con riguardo ai finanziamenti e ai contributi previsti a loro favore dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

L'**articolo 8-bis, nei commi da 1 a 4, introdotti nel corso dell'esame presso il Senato**, interviene con alcune disposizioni relativamente al Fondo per l'avvio delle opere indifferibili, con particolare riguardo alle modalità di assegnazione delle risorse per le opere, oggetto di affidamento mediante degli accordi quadro, avviate nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 17 maggio 2022 e finanziate in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR. Il **comma 5** autorizza la spesa di **1.200.000 euro per il 2023** per il completamento della **tratta Montedonzelli-Piscinola della Linea 1 della Metropolitana di Napoli**. Il **comma 6**, introdotto presso il Senato, reca alcune modifiche [alla legge n. 160 del 2019](#) con riguardo ai contributi ai Comuni per la progettazione definitiva ed esecutiva per la messa in sicurezza del proprio territorio relativamente al dissesto idrogeologico, agli interventi di efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per gli interventi di messa in sicurezza delle strade.

L'**articolo 9** prevede l'istituzione - presso il Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - del **Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici**, con compiti **consultivi e propositivi** in materia di **sicurezza di impianti e sistemi**, con riferimento alle soluzioni innovative adottate per il contrasto al **cambiamento climatico** e per il **risparmio energetico**. La norma disciplina, quindi, i **compiti** del Comitato e la sua **composizione**. Prevede altresì che il Comitato possa avvalersi del contributo dei Comitati tecnici regionali e specifica che non sono corrisposti emolumenti, comunque denominati, per le attività svolte.

L'**articolo 10, al comma 1**, consente di **aumentare il contingente dei concorrenti idonei** che possono essere nominati **magistrati ordinari** in tirocinio in relazione ai concorsi banditi con decreti ministeriali del 1° dicembre 2021 e del 18 ottobre 2022. Il **comma 2** modifica l'[articolo 11, comma 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80](#), chiarendo che il numero di 16.500 di **addetti all'ufficio per il processo** è riferito al contingente complessivo di personale che può essere assunto nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, anche attraverso diverse procedure di reclutamento (**lett. a**) e precisando, con riguardo agli addetti all'ufficio per il processo nell'ambito della giustizia amministrativa, che il numero dei posti non coperti attraverso la prima procedura di reclutamento espletata potrà essere oggetto di nuovi bandi di assunzione con la previsione di contratti a tempo determinato della durata massima di trentasei mesi e nel limite di spesa annuo fissato a legislazione vigente (**lett. b**). **Nel corso dell'esame al Senato** è stato introdotto un ulteriore comma, il **comma 2-bis**, il quale interviene sul [comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 80 del 2021](#), in materia di **reclutamento di personale a tempo determinato** per il supporto alle linee progettuali per la giustizia del PNRR, prevedendo che i contratti di lavoro stipulati della durata di 36 mesi non possano essere rinnovati.

L'**articolo 11** istituisce un **Fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT)**, dotandolo di **0,5 milioni** di euro per ciascuno degli anni **dal 2023 al 2025**. Il **comma 2** dispone in ordine alla compensazione dei relativi oneri. Il **comma 2-bis - inserito al Senato** - autorizza il **Ministero delle imprese e del made in Italy** a stipulare, a titolo gratuito, con l'**Agenzia delle entrate** una **convenzione** per garantire lo svolgimento delle attività di **controllo e rendicontazione** nell'ambito dell'investimento del PNRR M1C2-I 1 "Transizione 4.0"

L'articolo 12 **demanda ad apposito decreto del Ministro per la pubblica amministrazione l'individuazione delle modalità** di funzionamento e di utilizzo del **Portale unico del reclutamento** da parte di tutte le amministrazioni, centrali e locali, e delle autorità amministrative indipendenti, nonché la definizione delle misure volte ad assicurare l'integrità e **la riservatezza dei dati personali**. Fino all'entrata in vigore di tale decreto continua ad applicarsi la disciplina vigente che regola l'accesso al Portale da parte dei suddetti soggetti.

L'articolo 13 incrementa **la pianta organica dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM)** di 10 unità di ruolo.

L'articolo 14, modificato al Senato, introduce una serie di **misure di semplificazione in materia di procedimenti amministrativi e di affidamento dei contratti pubblici** relativi al **Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)** e del **Piano Nazionale per gli investimenti complementari (PNC)**.

L'articolo 14-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, interviene sull'articolo 34 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al [decreto legislativo n. 267 del 2000](#), sostituendo il comma 4 di tale disposizione al fine di prevedere che **l'accordo di programma** ivi disciplinato debba essere sottoscritto entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'esito positivo della conferenza di cui al comma 3 del citato articolo 34, con la quale viene verificata fra le amministrazioni interessate la possibilità di concordare l'accordo medesimo. L'articolo in commento sostituisce inoltre, nel predetto comma 4, il riferimento alle concessioni edilizie con il riferimento ai permessi di costruire, in coerenza con il vigente assetto della normativa in materia edilizia.

L'articolo 15, comma 1, prevede che **l'Agenzia del demanio**, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, **individui beni immobili inutilizzati**, di proprietà dello Stato e gestiti dalla medesima Agenzia, **da destinare ad alloggi o residenze universitarie**, oggetto di finanziamento, anche parziale, nell'ambito delle risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. La norma, inoltre, esclude talune tipologie di immobili dall'ambito di applicazione della disciplina in oggetto. L'Agenzia è altresì autorizzata ad utilizzare risorse previste a legislazione vigente in relazione ai piani degli investimenti immobiliari, posti in capo alla medesima Agenzia, a parziale copertura degli oneri correlati ai necessari interventi sugli immobili in oggetto (**comma 2**). I medesimi immobili possono essere destinati anche ad **impianti sportivi**, anch'essi oggetto di finanziamento, oppure idonei al finanziamento, nell'ambito del PNRR (**comma 3**). Il **comma 3-bis, introdotto al Senato**, prevede che **l'Istituto per il credito sportivo** possa proporre all'Agenzia del demanio, alle condizioni ivi previste, integrazioni all'elenco degli immobili destinati ad **impianti sportivi**, stilato sulla base di quanto previsto dal **comma 3**. La disposizione si riferisce ad immobili di proprietà del medesimo Istituto che possono essere oggetto di interventi finanziati, anche parzialmente, con risorse del PNRR. Il **comma 4** autorizza l'Agenzia del demanio ad apportare le necessarie modifiche ai relativi piani degli investimenti di propria competenza, nonché ad avviare iniziative di partenariato pubblico-privato. Si prevede, inoltre, al **comma 5**, che il **Ministero della difesa individui beni del demanio militare o beni in uso al medesimo Ministero** da destinare alla realizzazione e valorizzazione di **opere di protezione ambientale, opere di edilizia residenziale pubblica destinate al personale nonché impianti sportivi**. Si prevede che il Ministero della difesa utilizzi, anche parzialmente, le risorse previste nell'ambito del PNRR. La disposizione pone altresì in capo al medesimo Ministero un obbligo di comunicazione all'Agenzia del demanio circa le attività svolte. **Nel corso dell'esame al Senato** il presente **comma 5** è stato integrato al fine di prevedere che il Ministero della difesa e la società Difesa Servizi S.p.a. possano avvalersi dell'Istituto per il credito sportivo per l'individuazione di **impianti sportivi** da realizzare e valorizzare, autorizzando altresì la stipula di apposite **intese** con il medesimo Istituto per facilitare il **cofinanziamento degli interventi**. **Nel corso dell'esame presso il Senato sono stati introdotti i commi 5-bis e 5-ter**. Il **comma 5-bis** dispone circa l'individuazione, da parte dell'Agenzia del demanio, di immobili suscettibili di essere inseriti in operazioni di **permuta, valorizzazione o dismissione** da destinarsi ad **alloggi universitari o impianti sportivi** finanziati, o finanziabili, a valere sulle risorse del PNRR. Viene dettata la relativa procedura. Il **comma 5-ter** stabilisce che le **Regioni e gli enti locali** possano procedere ad una ricognizione degli immobili e di impianti sportivi, di loro proprietà, che possano essere oggetto di **interventi di recupero o ristrutturazione o che possano essere adibiti ad attività sportiva**. Si demanda ad un d.P.C.m. la definizione dei criteri da seguire per la realizzazione di tale ricognizione.

L'articolo 15-bis, introdotto al Senato, reca disciplina concernente la possibilità di trasferire in proprietà, a titolo gratuito, a **Regioni, Comuni, Province e Città metropolitane**, a **richiesta** dei medesimi enti, talune categorie di beni immobili, appartenenti al demanio storico artistico oppure al patrimonio disponibile dello Stato, in **gestione all'Agenzia del demanio**. Si tratta di immobili interessati da **progetti di riqualificazione per scopi istituzionali o sociali**, finanziati, o suscettibili di essere finanziati, a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) o del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030 (PNIEC). Il trasferimento in proprietà è disposto con

decreto dell'Agenzia del demanio. Si specifica che le disposizioni del presente articolo non si applicano alle Regioni a Statuto speciale e alle Province Autonome di Trento e Bolzano.

L'**articolo 16, ai commi da 1 a 3**, prevede che l'**Agenzia del demanio**, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, **individui beni immobili**, di proprietà dello Stato, ed **altri beni statali in uso ad amministrazioni**, di concerto con le medesime amministrazioni usuarie, idonei all'**installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili**. La norma esclude talune tipologie di immobili dall'ambito di applicazione della disciplina in oggetto. L'Agenzia del demanio è autorizzata ad utilizzare parte delle risorse previste a legislazione vigente in relazione ai piani degli investimenti immobiliari, posti in capo alla medesima Agenzia, a parziale copertura degli oneri correlati ai necessari interventi sugli immobili in oggetto. Si prevede che la medesima Agenzia curi la progettazione e l'esecuzione degli interventi in esame, previo atto di intesa con le amministrazioni centrali interessate e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il **comma 3-bis** consente all'**Agenzia del demanio** di costituire **comunità energetiche rinnovabili nazionali**, anche per impianti superiori a 1 MW, **con le Amministrazioni dello Stato o con altre pubbliche amministrazioni centrali o locali**. Le comunità energetiche così costituite, accedono ai relativi **regimi di sostegno**.

L'**articolo 17** introduce una serie di **disposizioni in materia di accordi quadro e di convenzioni delle centrali di committenza**, volte a non pregiudicare il perseguimento degli obiettivi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), vista l'ampia adesione delle pubbliche amministrazioni e **tenuto conto dei tempi necessari all'indizione di nuove procedure di gara**.

L'**articolo 18 al comma 1** esclude l'**AgID (Azienda per l'Italia Digitale)** dal rilascio di pareri tecnici sulla **congruità economica dei contratti, accordi e convenzioni**, stipulati dalle pubbliche amministrazioni per l'acquisto di beni informatici necessari per l'attuazione del PNRR. Il **comma 2** interviene sulle modalità di **conservazione e fruibilità dei dati** contenuti nella **Piattaforma Digitale Nazionale Dati**. Il **comma 2-bis** - inserito al Senato - dell'**articolo 18** modifica la **disciplina in materia di "Carta europea della disabilità in Italia"**. Le **modifiche** ampliano l'ambito dei soggetti terzi ai quali l'INPS riconosce il diritto all'accesso, attraverso lo strumento della Carta e su richiesta dell'interessato, ad informazioni contenute nei verbali (previsti da qualsiasi normativa) di accertamento dello stato di invalidità o di disabilità e specificano che tale accesso può essere operato anche attraverso l'utilizzo in via telematica del medesimo strumento della Carta. I **commi da 3 a 10** concernono – anche a seguito delle modifiche apportate al Senato – un **ampio e complesso intarsio** di norme di semplificazione, principalmente mediante **modifiche al codice delle comunicazioni elettroniche** (decreto legislativo n. 259 del 2003). Esso inerisce, anzitutto (**comma 3**), alla **realizzazione delle infrastrutture per la banda ultra larga** e stabilisce che gli **operatori** – una volta ottenuta l'autorizzazione prevista dal codice delle comunicazioni elettroniche – **avanzano richiesta agli enti proprietari delle strade di emanare gli appositi provvedimenti di regolamentazione della circolazione stradale**. Tali provvedimenti devono essere emanati **entro 10 giorni** dalla richiesta, **decorsi inutilmente i quali gli operatori – previa comunicazione ai medesimi enti proprietari che sia di almeno 5 giorni precedente all'avvio dei lavori - procedono senz'altro all'avvio dei lavori medesimi nel rispetto del codice della strada e secondo le specifiche tecniche definite nella predetta comunicazione**. Entro **5 giorni dalla ricezione della comunicazione**, gli enti proprietari delle strade possono comunicare la **necessità di osservare ulteriori prescrizioni o di differire l'inizio delle attività, per un tempo comunque non superiore a 5 giorni**. È poi novellato il **codice delle comunicazioni elettroniche per esentare dalla procedura autorizzativa gli interventi minori in zone sismiche** (nuovo art. **49-bis** del decreto legislativo n. 259 del 2003, inserito dal **comma 6** della disposizione in commento). Ai **commi 4 e 9** sono introdotte modifiche normative tali per cui è **prorogata di 24 mesi la validità dei titoli abilitativi** rilasciati ai sensi del predetto codice (**comma 4**); e sono esentati dall'**autorizzazione di tutela artistica e culturale** (di cui al codice dei beni culturali) – non solo gli interventi di posa per la banda larga effettuati con la **metodologia di microtrincea** e quelli effettuati con tecnologie di **scavo a basso impatto ambientale con minitrincea** – ma anche la realizzazione di **pozzetti accessori (comma 9)**. Il **comma 4-bis** – aggiunto al Senato – proroga di **ulteriori due anni (fino al 31 dicembre 2026)** i **diritti d'uso** delle frequenze nella banda 24,5-26,5 GHz. Ai **commi da 5 a 8 e 10**, l'art. 18 apporta ulteriori modifiche al codice delle comunicazioni elettroniche volte a **semplificare** i procedimenti autorizzativi relativi all'**installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici**, principalmente:

- prevedendo l'invio **in formato digitale e via PEC** della documentazione necessaria;
- richiedendo agli enti, per poter partecipare alle conferenze di servizi, il possesso **contestuale** dei requisiti del **coinvolgimento nel procedimento** e dell'**essere interessati dall'installazione**, includendovi anche le **agenzie** deputate ai controlli sull'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
- **estendendo** agli enti pubblici **non economici nonché a ogni altro soggetto preposto alla cura di interessi pubblici il divieto di imporre ulteriori oneri o canoni** per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica;

- **escludendo** per determinati interventi le **autorizzazioni ministeriali** e i **vincoli paesaggistici** previsti in zone interessate da **usi civici**;

- **vincolando i comuni**, in sede di adozione dei **regolamenti** per il corretto insediamento degli impianti e per la minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, al **rispetto di specifiche disposizioni** del codice delle comunicazioni elettroniche.

Ai commi da **11-bis** a **11-quater** (introdotti al Senato) è previsto poi che:

- la denuncia preventiva di opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati da norme tecniche (art. 65 del d.P.R. n. 380 del 2001) può essere fatta anche caricandola sul **portale telematico di riferimento**;

- per l'attuazione degli interventi per la **banda ultra larga** è consentita l'**anticipazione del 20 per cento del prezzo all'appaltatore** (di cui all'art. 35, comma 18, del codice degli appalti);

- per l'attuazione dei progetti **Italia a 1 Giga** e **Italia 5G** sono stanziati **100 milioni** di euro per il **2023**, per un **anticipo al MIMIt** da parte del Fondo di rotazione per le politiche UE, che il medesimo Fondo potrà recuperare dalla Commissione europea in sede di rendicontazione.

Il **comma 10-bis**, proroga la facoltà della Consob di adottare misure di **contenimento della spesa** nonché la **riduzione della dotazione finanziaria complessiva del fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori**, con la finalità di consentire il completamento del processo di **digitalizzazione della Consob** medesima, fissando il termine ultimo per il completamento di tale processo al 31 marzo 2024. Il **comma 11, lett. a)**, apporta delle modifiche alla disciplina delle **verifiche periodiche** sulla **situazione gestionale** dei **servizi pubblici locali**, prevista dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 201 del 2022 (recante il riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica). Il **comma 11, lettera b)**, modifica il comma 2 dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 201 del 2022 – recante il riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – prevedendo che l'obbligo di pubblicazione sul sito dell'ente affidante e di contestuale trasmissione all'ANAC dei provvedimenti di affidamento - previsto dal richiamato comma 2 - riguarda anche i provvedimenti di affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica adottati secondo le modalità di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo, e cioè tutte le ipotesi di affidamento senza procedura a evidenza pubblica di importo superiore alle soglie di rilevanza europea.

L'**articolo 18-bis** prevede alcuni obblighi di adeguamento tecnologico e di prestazione per i **gestori dell'identità digitale**, al contempo assicurando loro un contributo *una tantum* (per complessivi 40 milioni).

L'**articolo 19**, modificato al **Senato**, prevede (al **comma 1**) l'integrazione, su istanza del proponente, dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di autorizzazione integrata ambientale (AIA). Inoltre sono disciplinati i rapporti tra la VIA e le procedure preventive di interesse archeologico ed è prorogato al 31 dicembre 2024 il termine per lo svolgimento in videoconferenza dei lavori istruttori delle Sottocommissioni e dei Gruppi istruttori della Commissione PNRR-PNIEC (**comma 2**). Viene inoltre modificata in più punti la disciplina del contingente di esperti assegnato al Ministero dell'ambiente per le esigenze del PNRR, prevedendo in particolare la proroga al 2025 del termine di operatività di tale contingente (**commi 3 e 4**). Le principali integrazioni operate al Senato al **Senato** consistono nell'introduzione di disposizioni volte: a modificare le modalità operative della Commissione PNRR-PNIEC (integrazione al **comma 2, lettera a)**); prevedere, a decorrere dal 2023, l'applicazione ai membri della Commissione tecnica VIA-VAS degli stessi compensi previsti per i membri della Commissione PNRR-PNIEC (**comma 2, lettera a-bis**)); modificare le procedure per la selezione del succitato contingente di esperti (**comma 3, lettere a-bis**) e **a-ter**); integrare la disciplina prevista per la verifica di ottemperanza alla VIA (**comma 2, lettera c-bis**)).

L'**art. 20**, al fine di assicurare una ancor più efficace e tempestiva attuazione degli **interventi compresi nel PNRR che riguardino beni culturali e paesaggistici**, stabilisce la **competenza della apposita Soprintendenza speciale ad adottare i provvedimenti finali** relativi alle **funzioni di tutela, in sostituzione delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio**.

L'**articolo 21**, al fine espresso di assicurare il monitoraggio "delle riforme del PNRR" (Piano nazionale di ripresa e resilienza), prevede il riconoscimento di un'indennità in favore di alcuni esperti che, in base alla normativa già vigente in materia, integrano la composizione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità ("Osservatorio", d'ora in poi). La predetta indennità è stabilita nel limite di spesa complessivo di 80.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026. Il **comma 2-bis - inserito al Senato** - dell'**articolo 21** reca alcune modifiche alla disciplina sul **Sistema informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS)** e sull'integrazione dei dati del Sistema relativi alle persone con disabilità e non autosufficienti con quelli del [Nuovo sistema informativo sanitario \(NSIS\)](#), e della banca dati del collocamento mirato (cosiddetto collocamento obbligatorio); le novelle introducono la previsione di alcuni **flussi di informazioni in favore dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità e del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità** (Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri).

L'**articolo 22** attribuisce al Dipartimento dei Vigili del fuoco la realizzazione della manutenzione sugli impianti fotovoltaici (o sugli immobili in cui essi siano presenti) di alimentazione delle stazioni di ricarica dei veicoli a trazione elettrica (**comma 1**); prescrive, in materia di normativa antincendio, un termine di tre giorni per la trasmissione della documentazione al Comando territorialmente competente, da parte dello Sportello unico per le attività produttive che riceva l'istanza di esame dei progetti dei progetti di nuovi impianti o costruzioni che comportino un aggravio delle condizioni di sicurezza antincendio (**comma 2**); infine, autorizza l'assunzione straordinaria - in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, e con incremento della dotazione organica correlativa - di un contingente massimo di 112 unità, dal 1° marzo 2023 (**commi 3-6**).

L'**articolo 23** prevede che, al fine di raggiungere *milestone* e *target* del PNRR relativi **alle linee di investimento per la digitalizzazione delle istituzioni scolastiche**, negli anni scolastici **2023/2024** e **2024/2025** sono individuate dal Ministero dell'istruzione e del merito le **équipe formative territoriali** costituite da un numero di **docenti** pari a **20** da porre in posizione di comando presso gli uffici scolastici regionali e presso l'amministrazione centrale e un numero massimo di **100 docenti** da porre in esonero dall'esercizio delle attività didattiche, con il coordinamento funzionale [dell'Unità di missione del PNRR](#) (del medesimo dicastero).

L'**articolo 24, comma 1**, consente, a determinate condizioni, agli enti locali beneficiari l'utilizzo dei **ribassi d'asta** per ciascun intervento di **edilizia scolastica** ad ogni titolo rientrante fra i progetti PNRR di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito. Il **comma 2** prevede che per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione degli interventi di edilizia scolastica, i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane possono avvalersi di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, di altre amministrazioni pubbliche, nonché di società da esse controllate. Una **modifica approvata al Senato** ha esteso tale facoltà a **tutti gli interventi di edilizia scolastica ad ogni titolo rientranti fra i "progetti PNRR" di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito**. Il **comma 3** prevede che, per interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica, i soggetti attuatori degli interventi, le stazioni appaltanti, le centrali di committenza e i contraenti generali, esercitano i poteri commissariali attualmente attribuiti ai sindaci e ai presidenti delle province e delle città metropolitane e che tali soggetti, possono procedere, a determinate condizioni, **all'affidamento diretto** dei **servizi** connessi. Il nuovo **comma 3-bis, inserito nel corso dell'esame al Senato**, estende anche agli **Istituti tecnologici superiori** l'applicazione delle previsioni, in quanto **compatibili**, di cui al comma 3, per l'attuazione degli **interventi** rientranti nel **PNRR**. Il **comma 4**, come modificato dalla Commissione di merito, prevede che limitatamente agli interventi di edilizia scolastica, le deroghe al codice dei contratti pubblici attualmente previste si applicano anche agli **accordi quadro** definiti e stipulati da parte della società Invitalia anche per l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione. Il **comma 5** autorizza la spesa di **4 milioni** di euro per il 2023 finalizzata alla **locazione di immobili** o per il **noleggio di strutture modulari ad uso scolastico**. Il **comma 6** detta nuove disposizioni relativamente ai vincitori del concorso di progettazione di **scuole innovative**. Il **comma 6-bis, inserito nel corso dell'esame al Senato**, modifica alcuni profili della disciplina transitoria introdotta dalla legge istitutiva del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore ([L. n. 99/2022](#)).

L'**articolo 25** modifica le modalità di **nomina del direttore generale della Scuola di Alta formazione dell'istruzione**, prevedendo, in particolare, che la stessa avvenga con **decreto del Presidente del Consiglio dei ministri**, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito (anziché, come finora previsto, con decreto del Ministro dell'istruzione), estendendo la platea di coloro che possono essere nominati ed espungendo il termine del 1° marzo 2023 per l'adozione del relativo decreto.

L'**articolo 26** riconosce alle imprese che partecipano al finanziamento delle borse di **dottorato innovativo** previste dal PNRR, nel periodo di attuazione del Piano, un **esonero** dal versamento dei complessivi **contributi previdenziali** a carico dei datori di lavoro per ciascuna assunzione a tempo **indeterminato** di unità di personale in possesso di determinati requisiti. Esso modifica altresì la disciplina che attualmente obbliga le università a riservare, a determinate condizioni, **una quota delle risorse destinate alla stipula dei contratti di ricercatore a tempo determinato ai titolari di contratti da ricercatore di tipo A** o ai **titolari di uno o più assegni di ricerca**. Esclude l'applicazione, nel periodo di attuazione del PNRR, dell'attuale limite di spesa per l'attribuzione di assegni di ricerca alle risorse rivenienti dal medesimo Piano, nonché a quelle derivanti da progetti di ricerca, nazionali o internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi. Reca una disposizione per favorire l'attrattività del sistema universitario per i giovani studiosi in possesso di abilitazione scientifica nazionale per la prima fascia che si trovino a svolgere le loro attività sia in Italia sia all'estero. Consente alle università statali, a determinate condizioni, la stipula di **polizze sanitarie integrative** delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale in favore di **personale docente** e della **ricerca**. Infine, specifica i requisiti minimi che devono essere posseduti dai componenti il consiglio di amministrazione dell'università tra i quali va scelto il presidente dell'organo collegiale. Il **comma 5-bis, introdotto al Senato**, proroga al 31 dicembre 2026 la

possibilità, per taluni titolari di **contratti di ricercatore universitario**, previgenti alla riforma attuata con il [decreto-legge n. 36 del 2022](#), così come convertito dalla [legge n. 79 del 2022](#), e che stipulano un nuovo contratto ai sensi della nuova disciplina, di vedersi riconosciuto, a richiesta, ai fini dell'inquadramento, un periodo di servizio **pari a tre anni**. Analogamente, si proroga al **31 dicembre 2026** la possibilità, per coloro che sono stati **titolari di assegni di ricerca** in base alla previgente disciplina e che stipulano un contratto di ricercatore a tempo determinato, in base alla riforma del dl 36/2022, di vedersi riconosciuto, a richiesta, ai fini dell'inquadramento, un periodo di servizio **pari a due anni**. Il **comma 6-bis, inserito al Senato**, estende, con una disposizione interpretativa, ai **ricercatori** a tempo **determinato** assunti con regime di (*recte*, "a") **tempo pieno**, la facoltà di "transitare" (*recte*, "optare") , per gli anni accademici successivi a quello della presa di servizio, al regime a **tempo definito**, previa domanda da presentare al rettore **sei mesi** prima dell'inizio dell'anno accademico dal quale far decorrere l'opzione e con **obbligo** di mantenere il regime prescelto per **almeno un anno accademico**. Il **comma 9-bis, inserito al Senato con l'approvazione dell'emendamento 26.6 (testo 2)**, inserisce, tra i principi e i criteri direttivi che presiedono all'emanazione dei regolamenti di attuazione della legge di riforma del settore AFAM ([L. n. 508/1999](#)), anche il riferimento alla previsione dell'**abilitazione artistica nazionale** quale attestazione della qualificazione didattica, artistica e scientifica dei docenti nonché quale **requisito necessario** per l'accesso alle procedure di **reclutamento** a tempo **indeterminato** dei **docenti**, con decentramento delle procedure di nomina delle relative commissioni, di valutazione dei candidati, di pubblicazione degli esiti e di gestione del relativo contenzioso. Il conseguimento dell'abilitazione non dà diritto all'assunzione in ruolo.

L'**articolo 27, comma 1**, stabilisce che i soggetti a **partecipazione pubblica** appositamente costituiti al fine di promuovere il miglior coordinamento nella realizzazione degli interventi di competenza del **Ministero dell'università e della ricerca** relativi alla **Missione 4, Componente 2**, del PNRR, nonché del relativo PNC, assicurano l'**integrazione** dei propri **organi statutari di gestione e controllo** con uno o più **rappresentanti** designati dal Ministero nonché, su indicazione di quest'ultimo, di ulteriori Ministeri, in ragione del **tema** oggetto della ricerca finanziata. Il **comma 2** prevede che le **università statali**, gli **enti pubblici di ricerca**, e le **istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica** osservano le procedure di **controllo e rendicontazione** delle misure relative al PNRR e al PNC, con **sistemi interni di gestione e controllo** idonei ad assicurare il **corretto impiego delle risorse finanziarie** loro assegnate. Per il **comma 3** i predetti soggetti adempiono alle disposizioni del presente articolo nell'esercizio della propria autonomia responsabile. In base al **comma 4**, le università statali e non statali, legalmente riconosciute, gli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale, gli enti pubblici di ricerca, le istituzioni statali AFAM e i soggetti attuatori di cui al comma 1 possono fornire quale idoneo strumento di garanzia delle risorse ricevute ai fini della realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del PNRR, nonché del relativo PNC, anche i fondi assegnati dal Ministero dell'università e della ricerca in relazione al funzionamento ordinario. In base al **comma 5**, per i soggetti attuatori di cui al comma 1, i fondi di **funzionamento ordinario** costituiscono **idoneo strumento di garanzia** a copertura delle **erogazioni** ricevute per lo svolgimento delle attività progettuali connesse alla realizzazione di interventi di attuazione del PNRR, nonché del relativo PNC.

L'**articolo 27-bis, introdotto al Senato**, novella l'[art. 48 del D.L. 77/2021](#) al fine di prevedere che la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (prevista dal comma 3 del medesimo art. 48) si applica alle università statali, alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché agli enti pubblici di ricerca per tutte le procedure per la realizzazione degli interventi PNRR e del PNC di competenza del Ministero dell'università e della ricerca fino all'importo di 215.000 euro.

L'**articolo 28**, il cui titolo è stato modificato al Senato, prevede, al **comma 1**, che le **ulteriori risorse** destinate dalla legge di bilancio 2023 (II sezione), agli interventi per **alloggi e residenze per gli studenti universitari** (pari a complessivi 300 milioni di euro tra il 2023 e il 2026), **possano essere assegnate anche agli interventi proposti dalle Province autonome di Trento e di Bolzano** e dai relativi organismi preposti al diritto allo studio universitario o all'edilizia residenziale pubblica, ove ammissibili. Il **comma 1-bis**, approvato al Senato, **introduce il nuovo art. 1-ter nella L. 338/2000**, prescrivendo un **regime autorizzatorio** al quale viene **assoggettato l'esercizio delle strutture residenziali universitarie beneficiarie dalle risorse di cui all'articolo 1-bis della medesima L. 338/2000** (rubricato "Nuovo housing universitario").

L'**articolo 29, modificato al Senato**, reca disposizioni finalizzate ad **accelerare la realizzazione degli interventi urgenti volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico**, in coerenza con gli obiettivi del PNRR. Si prevede a tal proposito che le amministrazioni attuatrici e i soggetti attuatori responsabili degli interventi di cui all'art. 22, comma 1, del [D.L. n. 152/2021](#), applicano la disciplina prevista dagli articoli 4 e 14 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018 (**comma 1**). Sono inoltre dettate norme in materia di utilizzo, fino al 31 dicembre 2026, ai soli fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 1, delle contabilità speciali relative agli eventi calamitosi per i

quali sono state assegnate risorse a valere sugli stanziamenti disposti dall'art. 1, comma 1028, della legge di bilancio 2019 (**comma 2**), di applicabilità del [D.P.C.M. 23 agosto 2022](#) agli interventi oggetto della disposizione in esame (**comma 3**) e di proroga al 31 dicembre 2024 dei termini previsti per l'adozione dei decreti di rimodulazione della ripartizione delle risorse destinate dal PNRR ai medesimi interventi (**comma 4**).

L'articolo **29-bis, inserito al Senato**, dispone che il **Ministro per la protezione civile e le politiche del mare** si avvalga del **Dipartimento Casa Italia** della Presidenza del Consiglio dei ministri per le finalità di cui all'articolo 29 e, altresì, al fine di garantire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il **coordinamento** necessario ad affrontare **situazioni di criticità ambientale nelle aree urbanizzate** che vengano interessate da **fenomeni di esondazione e alluvione**, in particolare, nello svolgimento delle attività volte alla realizzazione di **interventi di prevenzione o messa in sicurezza** rispetto al **dissesto idrogeologico** e di difesa e messa in sicurezza del suolo. Inoltre, viene previsto, nell'ambito degli **interventi di mitigazione del rischio idrogeologico**, il coinvolgimento del **Ministro per la protezione civile e le politiche del mare**.

L'articolo **30, modificato al Senato**, prevede che le risorse assegnate ai Comuni da parte del Ministero dell'interno, per le annualità 2024 e 2025, a favore di investimenti in opere pubbliche di **messa in sicurezza degli edifici e del territorio**, sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili per l'anno 2023 e a garantire il rispetto dei target associati alla missione del PNRR - M2C4I2.2. Si dispone inoltre l'obbligo per Comuni assegnatari delle risorse previste per le annualità 2023, 2024 e 2025, di concludere i lavori entro il 31 marzo 2026 (**comma 1, lett. a**). Sono prorogati di sei mesi i termini temporali per l'affidamento dei lavori relativi ai contributi assegnati ai comuni per l'annualità 2022 (lett. *a-bis*, **aggiunta al Senato**). Si prevede altresì che per tali opere pubbliche, il monitoraggio venga effettuato attraverso il sistema ReGIS previsto per il PNRR (**comma 1, lett. b**). Si consente, inoltre, ai comuni di proseguire, per quanto riguarda i contributi erogati nell'anno 2021, nel completamento delle opere affidate oltre i termini previsti, ma comunque non oltre la data del 31 gennaio 2023 (**comma 1, lett. c**). **Al Senato**, sono state aggiunte disposizioni relative a contributi assegnati dalle Regioni ai Comuni, al fine di: estendere anche alle forniture l'obbligo di affidamento entro dodici mesi decorrenti dalla data di attribuzione delle risorse ai comuni da parte delle regioni (lettera 0a), intervenire in materia di revoca dei contributi e per la riassegnazione (lett. 0a-bis), e disciplinare i casi di revoca per i contributi relativi ad interventi con copertura pluriennale a favore dei comuni (lett. 0a-ter).

L'articolo **31, commi 1-6, modificato al Senato**, reca disposizioni concernenti il **Giubileo 2025** e la misura "**Caput Mundi-Next Generation EU per grandi eventi turistici**" del PNRR, finalizzate ad attribuire all'Agenzia del demanio funzioni di stazione appaltante in ordine ad una serie di interventi relativi al compendio denominato "Città dello Sport" sito in Roma, destinato ad ospitare le celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025. Per la progettazione ed esecuzione di tali interventi l'Agenzia applica la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all'[art. 48, comma 3, del D.L. 77/2021](#) (**commi 1, 2 e 3**). Al fine di consentire all'Agenzia del demanio l'immediato avvio delle attività, il **Commissario straordinario per il Giubileo** propone le necessarie rimodulazioni delle risorse e degli interventi (**comma 4**). L'Agenzia, ferma restando la quota di finanziamento a carico delle risorse di cui all'[art. 1, comma 420, della L. 234/2021](#), è autorizzata a utilizzare le risorse previste a legislazione vigente per gli investimenti di competenza fino a 70 milioni di euro (**comma 5**). Sono inoltre apportate modificazioni all'[art. 1 della L. 234/2021](#) (con l'introduzione dei nuovi commi 425-bis, 425-ter e 425-quater e la modifica del comma 427) finalizzate a: consentire l'attribuzione al Commissario straordinario di risorse per la realizzazione degli interventi di parte corrente connessi alle attività giubilari; prevedere l'applicazione della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara come metodo di selezione ai fini dell'affidamento dei lavori; disporre per gli interventi interessati semplificazioni della procedura della conferenza dei servizi, della verifica della progettazione, delle verifiche antimafia, della verifica di congruità delle offerte anormalmente basse e della modifica del contratto; prevedere il rispetto dei principi e delle regole tecniche sulla progettazione universale al fine di garantire l'accessibilità alle persone con disabilità; prevedere che le convenzioni sottoscritte dalla società Giubileo 2025 con l'ANAS possono riguardare tutti gli interventi previsti dal Programma dettagliato degli interventi e non solo gli interventi per la messa in sicurezza e la manutenzione straordinaria delle strade (**comma 6**). Il **comma 6-bis**, consente all'**Agenzia del demanio**, ove necessario all'attuazione degli interventi finanziati dai precedenti commi dell'articolo 31, la facoltà di ricorrere al **supporto e alla fornitura di servizi dell'Istituto credito sportivo**. I **commi da 6-ter a 6-quinquies** dell'articolo 31 in esame, **introdotti al Senato**, autorizzano la **spesa di 1 milione di euro per il 2024** allo scopo di prevedere il posizionamento di totem con **defibrillatori** teleconnessi al **numero 118**, in relazione al flusso dei fedeli del **Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025**.

L'articolo **31-bis, introdotto al Senato**, attribuisce ad **ANAS**, soggetto attuatore della **protezione civile nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016-2017 avvenuti in Centro-Italia**, i poteri previsti per i Commissari straordinari individuati per la realizzazione di determinate opere pubbliche dal [D.L. 32/2019](#) (cd

decreto sblocca cantieri), per il supporto tecnico e per le attività connesse alla realizzazione delle opere viarie. Si specifica che quanto previsto è finalizzato ad assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi.

L'**articolo 32** interviene in materia di **semplificazioni delle procedure per la realizzazione degli interventi ferroviari oggetto di commissariamento** secondo quanto previsto dal [decreto-legge n. 32 del 2019 \(cosiddetto decreto-legge sblocca cantieri\)](#).

L'**articolo 33, commi 1-4**, contiene **semplificazioni procedurali** relative agli interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In particolare, il **comma 1** apporta **modifiche** agli **articoli 44, 44-bis e 45** del [decreto-legge n. 77 del 2021](#), convertito con modificazioni dalla [legge n. 108 del 2021](#), al fine di realizzare interventi a carattere **semplificativo e acceleratorio**. Il **comma 2**, attraverso la modifica dell'[articolo 1, comma 516, della legge n. 205 del 2017](#), mira a **semplificare** l'iter di **approvazione delle modifiche degli stralci** relativi al Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico. Il **comma 3** intende **integrare la composizione della Cabina di coordinamento** per gli interventi connessi alle celebrazioni del **Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025**. Da ultimo, il **comma 4** opera una mera **modifica di drafting** all'articolo 1, commi 499 e 500, della [legge n. 197 del 2022](#). Il **comma 5** reca alcune disposizioni volte ad accelerare la realizzazione della **Variante di Tirano** nell'ambito della **strada statale n. 38**. A tale riguardo è prevista la **nomina di un Commissario straordinario**. Il **comma 5-bis**, introdotto al Senato, introduce alcune disposizioni in merito agli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie. Il **comma 5-ter**, introdotto al Senato, novella l'[art. 9 del D.L. 4/2022](#), in materia di organizzazione dei **Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026**, prevedendo la nomina di un **Commissario straordinario** per la realizzazione tempestiva dei relativi interventi. Il **comma 5-ter** dispone che, con d.P.C.M. da adottarsi **entro trenta giorni** dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sia nominato un **Commissario straordinario** per la realizzazione della **Linea 2 della Metropolitana di Torino**. Il Commissario è tenuto, entro **novanta giorni** dalla nomina, a espletare le attività di progettazione, affidamento ed esecuzione, nonché ad assumere tutte le iniziative necessarie alla realizzazione e messa in esercizio dell'impianto.

L'**articolo 34, commi 1 e 2**, modifica la **disciplina relativa agli acquisti immobiliari da parte degli enti pubblici previdenziali e ai contratti di locazione stipulati dagli enti suddetti con amministrazioni dello Stato - ivi comprese la Presidenza del Consiglio dei ministri e le agenzie, anche fiscali - e riguardanti i medesimi immobili acquistati**. Le novelle concernono in particolare le procedure di definizione dei contratti e i criteri di determinazione del canone di locazione; si prevede la definizione in maniera contestuale del prezzo di compravendita e della tipologia degli eventuali interventi di messa a norma e adeguamento dell'immobile e tali elementi vengono assunti come base per la determinazione successiva della misura del canone suddetto. Inoltre, riguardo agli eventuali interventi di messa a norma e adeguamento, si sopprimono sia la previsione di una preventiva elaborazione di un progetto da parte dell'Agenzia del demanio sia la possibilità di utilizzo, per la progettazione complessiva dei suddetti interventi, delle risorse finanziarie della medesima Agenzia. Il **comma 3** modifica la **disciplina della composizione e delle funzioni del Nucleo dell'INAIL di valutazione e verifica degli investimenti mobiliari e immobiliari dello stesso Istituto**. Si prevede che il numero dei componenti del nucleo possa essere sia pari a dieci unità sia inferiore a tale limite (mentre la norma previgente fissava il numero in dieci unità) e si consente che, in fase di prima applicazione, secondo la regolamentazione adottata dall'INAIL, il nucleo assicuri solo alcune delle funzioni di supporto tecnico indicate dalla relativa disciplina legislativa.

L'**articolo 35, commi 1 e 2**, ha per oggetto la creazione di copie digitali da originali analogici, di atti e documenti giudiziari civili (a fini di conservazione sostitutiva del 'cartaceo'). I **commi 3 e 4** hanno ad oggetto l'**obbligo di deposito telematico di atti e provvedimenti nel processo civile**, al fine di sottolinearne la portata generale e assicurarne un'applicazione universale, dal momento che viene estesa la platea dei soggetti tenuti a tale adempimento, ricomprendendovi il **pubblico ministero** e i **magistrati**. Si prevede, inoltre, che le nuove **disposizioni** abbiano **effetto** a decorrere dal **1° marzo 2023** e che si applichino **anche ai procedimenti pendenti** a quella data.

L'**articolo 36** detta ulteriori disposizioni in materia di **deposito telematico nei procedimenti di volontaria giurisdizione**, apportando modifiche di natura procedimentale tese ad introdurre la possibilità di deposito telematico di atti processuali e documenti delle **parti private**, nonché, i relativi interventi connessi all'eventuale adeguamento dei sistemi informativi.

L'**articolo 37** modifica l'[articolo 41 del decreto legislativo n. 149 del 2022](#), prevedendo che anche le abrogazioni e modifiche disposte con l'articolo 2, comma 2, dello stesso decreto legislativo, in tema di controversie in materia di condominio, trovino applicazione a decorrere dal 30 giugno 2023.

L'**articolo 38**, al **comma 1**, eleva da 72 a **120** il numero di **rate** attraverso le quali può essere dilazionato il **debito verso l'Agenzia delle entrate** dell'impresa che accede all'istituto **della composizione negoziata della crisi**. Il **comma 2** consente ai creditori che, a seguito delle trattative, hanno raggiunto un accordo con il debitore con riduzione dei propri crediti, di **emettere la nota di variazione in diminuzione dell'Iva** dalla **data di pubblicazione nel registro delle imprese degli accordi o del contratto** con cui si attesta la **composizione negoziata della crisi**. Il **comma 3** dispone che, dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame **fino al 31 dicembre 2023**, le **certificazioni relative ai debiti tributari e contributivi e ai premi assicurativi**, rilasciate da Agenzia delle entrate, Inps e Inail, possano essere **sostituite da autodichiarazioni dell'imprenditore che attesti di averne fatto richiesta almeno 10 giorni prima** dalla presentazione **dell'istanza di accesso alla composizione negoziata della crisi**. Il **comma 4** rinvia di **18 mesi** l'entrata in vigore della disposizione dell'art. 199 del Codice della crisi d'impresa che prevede **l'attribuzione**, da parte della cancelleria del tribunale, **del domicilio digitale** al momento della pubblicazione della **sentenza di liquidazione giudiziale**.

L'**articolo 39** modifica l'art. 51 delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale ([D. Lgs. 28 luglio 1989, n. 271](#)) in materia di **personale tecnico impiegato per la documentazione degli atti**, abrogando il limite di durata biennale dei contratti con le imprese e cooperative esterne e attribuendo al Ministero della giustizia, in luogo del direttore generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi, la competenza all'individuazione degli schemi di contratto e della tipologia e del costo massimo delle prestazioni.

L'**articolo 40** reca disposizioni urgenti in materia di **giustizia tributaria**. Il **comma 1** interviene sulla [legge 31 agosto 2022, n. 130](#), al fine di accelerare e semplificare le procedure di rinnovazione del **Consiglio di presidenza della giustizia tributaria**. Il **comma 2** modifica il limite di valore previsto per il giudizio monocratico di primo grado, innalzandolo da 3.000 euro a 5.000 euro. I **commi 3-5** recano infine disposizioni volte ad accelerare la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità in materia tributaria, ponendo in capo **all'Agenzia delle entrate** il compito di depositare **appositi elenchi** delle controversie per le quali è avanzata istanza di definizione agevolata ai sensi delle norme vigenti. **Nel corso dell'esame al Senato è stato introdotto un nuovo comma 4-bis**, il quale prevede che, in sede di prima applicazione, gli incarichi in essere all'atto del definitivo transito, se svolti presso amministrazioni che realizzano o autorizzano interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali europei, restano in ogni caso ultimabili sino alla scadenza naturale, previa autorizzazione del relativo organo di autogoverno.

L'**articolo 41** reca disposizioni in materia di **procedimenti di valutazione di impatto ambientale – VIA** degli impianti chimici integrati di produzione, su scala industriale, di idrogeno verde e rinnovabile.

L'**articolo 42, modificato al Senato**, al **comma 1**, dichiara di pubblica utilità, indifferibili e urgenti gli interventi per la rinaturazione dell'area del fiume Po previsti nel PNRR e compresi nel Programma d'azione concluso per il governo degli interventi. **Al Senato, è stato introdotto il comma 1-bis** che proroga il completamento delle sperimentazioni sul deflusso ecologico effettuate dall'Autorità di bacino distrettuale dal 31 dicembre 2024 al 30 giugno 2025.

L'**articolo 43** consente l'**utilizzo** delle **risorse** destinate alla realizzazione degli **interventi** di cui al **Programma di Riqualificazione Energetica della Pubblica Amministrazione Centrale (PREPAC)** per la **copertura dei maggiori costi** che le stazioni appaltanti sopportano - in considerazione dell'aumento dei prezzi delle *commodity* energetiche e dei materiali da costruzione - limitatamente agli interventi di completamento e attuazione dei programmi. Quanto sopra disposto **non si applica** agli **interventi che hanno già beneficiato** dell'assegnazione delle risorse per far fronte al caro prezzi di cui all'[articolo 26 del D.L. n. 50/2022 \(L. n. 91/2022\)](#).

L'**articolo 44** reca disposizioni finalizzate a garantire un'**adeguata copertura finanziaria** anche per le annualità **2025 e 2026** per l'attivazione di misure di **assistenza tecnica** al **Dipartimento PNRR** e ai **soggetti attuatori** per gli **interventi PNRR** di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

L'**articolo 45, comma 1**, prevede che – nell'ambito dei **proventi delle aste delle quote di emissione di CO2** assegnati al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministero delle imprese e del *Made in Italy* – un importo fino al limite massimo annuo di 3 milioni di euro può essere destinato a particolari spese per il supporto tecnico-operativo. Il **comma 2** prevede che la gestione del Fondo per il finanziamento del **Programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico (PNCIA)** può essere affidata direttamente a società *in house* del Ministero dell'ambiente. Il **comma 2-bis**, introdotto **al Senato**, stabilisce l'impignorabilità delle risorse del "Fondo italiano per il clima". Il **comma 2-ter**, anch'esso introdotto **al**

Senato, prevede un incremento di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, delle risorse del Fondo per l'adozione di strategie di intervento in relazione all'inquinamento atmosferico nella pianura padana. Il **comma 2-quater** istituisce presso il CREA il Registro pubblico dei crediti di carbonio generati su base volontaria dal settore agroforestale nazionale. Tali crediti **non possono essere utilizzati né nel mercato EU-ETS né nel mercato CORSIA** (*Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation*) e **rilevano**, ai fini dell'impiego su base volontaria, **esclusivamente per le pratiche aggiuntive di gestione sostenibile (comma 2-quinquies)**. Le modalità di certificazione dei crediti ai fini dell'iscrizione nel Registro e la gestione del Registro stesso sono definite da **linee guida** adottate con decreto interministeriale previa intesa in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (commi 2-sexies e 2-septies). Infine è prevista la clausola di invarianza finanziaria (2-octies).

L'**articolo 45-bis** prevede che il **Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica** possa avvalersi del **Gestore dei servizi energetici (GSE)** per l'espletamento di **attività ad alto contenuto specialistico** afferenti alla gestione degli interventi della **Missione 2 del PNRR** mediante la sottoscrizione di appositi accordi. Inoltre, il **Ministero e il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica** vengono investiti delle prerogative riservate al Ministero e al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'ambito della disciplina relativa al **Comitato ETS**.

L'**articolo 46**, con intento di semplificazione e liberalizzazione, **consente che i lavori di manutenzione ordinaria riguardanti immobili di proprietà pubblica e con destinazione d'uso pubblico sottoposti a tutela in base al Codice dei beni culturali**, ove interessati da interventi del PNRR o del PNC, **possano essere iniziati mediante segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA), anziché previa autorizzazione**.

L'**articolo 47** prevede che l'individuazione definitiva delle **aree idonee alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili** avvenga tenendo conto della classificazione già operata in via transitoria dall'articolo 20, comma 8 (**comma 1, let. Ob**)); quest'ultima disposizione è per altro modificata per **ampliare** il novero delle **aree idonee alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili** nelle more della loro individuazione con legge regionale ai siti dove vengono realizzate **modifiche sostanziali** agli impianti di produzione esistenti, ai siti e agli impianti all'interno di tutti i **sedimi aeroportuali** e con riguardo ai siti che distino da **beni sottoposti a tutela paesaggistico-culturale** più di 500 metri, in caso di impianti fotovoltaici o più di tre chilometri, in caso di impianti eolici (**comma 1, let. a**). Si dispone, inoltre, che le **semplificazioni** previste per l'autorizzazione di impianti da fonti rinnovabili localizzati in **aree idonee** si applichino **anche alle infrastrutture elettriche interrate di connessione** degli impianti, indipendentemente dalla loro ubicazione (**comma 1, let. a-bis**). Riguardo ai siti e agli impianti nella disponibilità di società **concessionarie autostradali**, qualificate come aree idonee alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili, si prevede il loro **affidamento in concessione** mediante procedura competitiva. Qualora non siano state presentate offerte adeguate, dette aree possono essere affidate a società collegate o controllate (**comma 1, let. a-bis**). L'**articolo 47** prevede inoltre che la realizzazione di **impianti fotovoltaici a terra in aree industriali, artigianali e commerciali**, in **discariche** o in **cave** non suscettibili di ulteriore sfruttamento non sia subordinata ad alcun atto di assenso, salva la possibilità per la soprintendenza di adottare un provvedimento di diniego se l'intervento è incompatibile i vincoli paesaggistici esistenti (**comma 1, let. b**). Con riguardo alle **comunità energetiche rinnovabili**, la novella favorisce la partecipazione ad esse delle **associazioni** con personalità giuridica di diritto privato (comma 1, let. c) e introduce modalità semplificate per la **concessione di aree** per la realizzazione degli **impianti** a servizio di comunità energetiche rinnovabili finanziati dal PNRR (**commi 4 e 5**). Si prevede poi che con il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica che dà piena operatività alla **Piattaforma unica nazionale** sui punti di ricarica o di rifornimento accessibili al pubblico per le auto elettriche siano definite altresì le relative modalità di alimentazione (**comma 1, let. d**). La disciplina del **procedimento unico di autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili** è modificata per prevedere la **partecipazione del Ministro della cultura solo quando sono interessate aree vincolate** e non nel caso di progetti che interessino aree contermini (**comma 2 e comma 3, let. b**). Inoltre, si prevede che l'autorizzazione rilasciata a valle del procedimento comprenda i **provvedimenti** di verifica di assoggettabilità a VIA e di **VIA (comma 3, let. c)** e, nel caso di pompaggi, il rilascio della **concessione** ai fini dell'uso delle acque (**comma 3, let. a**). Il **termine** di conclusione del procedimento è stabilito in **novanta giorni** qualora il progetto insista su aree sottoposte a **vincolo culturale o paesaggistico** e in **sessanta giorni**, al netto dei tempi necessari per le valutazioni ambientali, **negli altri casi (comma 3, let. c)**. Il comma 6, infine, fissa un termine di **quarantacinque giorni** per il rilascio dell'**autorizzazione paesaggistica** sui progetti di **impianti solari fotovoltaici e termici su ville, giardini, parchi o complessi di cose immobili di notevole interesse pubblico; decorso tale termine, l'autorizzazione si intende rilasciata**. Il **comma 1, let. 0a**), introdotto al Senato, prevede che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, l'**incentivo tariffario** previsto per la produzione e l'immissione in rete di biometano possa essere esteso anche alla **produzione di biometano tramite**

gassificazione delle biomasse. I commi da 1-bis a 1-quater, introdotti al Senato, prevedono – alle condizioni indicate – l'esenzione dalla valutazione di impatto ambientale (VIA), fino al 30 giugno 2024, dei progetti di impianti di energia rinnovabile, nonché dei progetti di stoccaggio dell'energia rinnovabile e dei progetti di rete elettrica necessari per integrare l'energia rinnovabile nel sistema elettrico. I commi da 7 a 9 recano alcune disposizioni in materia di reti elettriche. In particolare, si consente al gruppo Ferrovie dello Stato Italiane di utilizzare le sbarre di alta tensione delle stazioni elettriche ricomprese nella rete di trasmissione nazionale ma funzionali all'alimentazione della rete ferroviaria per la connessione di impianti da fonti rinnovabili nell'ambito di sistemi semplici di produzione e consumo (comma 7). Si prevede poi che, ai fini della valutazione di impatto ambientale (VIA) da svolgersi sugli interventi previsti dal Piano di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, costituiscano dati acquisiti gli elementi valutati in sede di VAS o comunque desumibili dal suddetto Piano (comma 8). Infine, si sottopongono a procedura semplificata (denuncia di inizio attività) gli interventi sulle stazioni elettriche che comportino un aumento della cubatura anche superiore del 30%, se riguardano edifici destinati in via esclusiva alla collocazione di apparecchiature o impianti tecnologici al servizio delle stesse stazioni elettriche (comma 9). Il comma 9-bis, introdotto al Senato, ridetermina gli impegni massimi di spesa annua cumulata per il riconoscimento degli incentivi alla realizzazione di interventi per l'incremento dell'efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili previsti dal D.M. 16 febbraio 2016. L'impegno massimo di spesa annua cumulata è aumentato da 200 a 400 milioni di euro in relazione ai benefici riconosciuti alle pubbliche amministrazioni e ridotto da 700 a 500 milioni di euro in relazione ai benefici riconosciuti ai soggetti privati. I commi da 9-ter a 9-sexies - inseriti al Senato - recano alcune modifiche alla disciplina sui procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, qualora il progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza statale e riguardi aree interessate da progetti di infrastrutture di ricerca. Inoltre, vengono introdotte previsioni specifiche circa il rilascio di ulteriori titoli abilitativi all'esercizio delle attività economiche ai fine della realizzazione e del funzionamento dell'infrastruttura di ricerca "Einstein Telescope". I commi 10 e 11 recano disposizioni volte a consentire ad alcune categorie di operatori del settore agricolo l'accesso agli incentivi previsti per le comunità energetiche rinnovabili e altre configurazioni di autoconsumo diffuso anche in relazione ad impianti di potenza superiore a 1 MW e per la quota di energia condivisa da impianti e utenze non connesse sotto la stessa cabina primaria, in deroga, quindi, ai requisiti previsti in via generale. I commi da 11-bis a 11-quater, introdotti al Senato, provvedono, in particolare, alle condizioni indicate, ad incrementare le soglie di potenza minime degli impianti fotovoltaici, superate le quali gli stessi sono assoggettati alle procedure di VIA statale o di verifica di assoggettabilità a VIA da parte delle regioni (c.d. screening di VIA regionale), nonché ad elevare a 1000 kW la soglia minima di potenza nominale di concessione ai fini dell'assoggettamento allo screening regionale di VIA per impianti idroelettrici realizzati su condotte esistenti.

L'articolo 47-bis, introdotto al Senato, introduce alcune disposizioni in merito alla determinazione delle tariffe del servizio di teleriscaldamento.

L'articolo 48, commi da 1 a 3, modificati al Senato, prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica finalizzato alla semplificazione della disciplina vigente in materia di gestione delle terre e delle rocce da scavo. Il comma 3-bis, aggiunto al Senato, stabilisce che il finanziamento già previsto nella legge di bilancio per il 2019 può essere impiegato, oltre che per l'elettrificazione, anche per l'ammodernamento della linea ferroviaria Biella-Novara.

L'articolo 49, commi da 1 a 3, introduce delle ulteriori semplificazioni in merito alle procedure autorizzative per la realizzazione di impianti di produzione di energie da fonti rinnovabili. Si segnala che nel corso dell'esame del provvedimento da parte della Commissione di merito è stato soppresso il comma 2. I commi 4 e 5 intervengono sull'[articolo 3 comma 2 del D.L. 144/2022](#), il quale consente che l'ammontare di finanziamento garantito da SACE per le imprese energivore colpite dagli effetti negativi del conflitto russo ucraino possa coprire il fabbisogno di liquidità delle medesime imprese, per i successivi 12 mesi, se PMI, e per i successivi 6 mesi, se grandi imprese. Il comma 5 interviene su tale norma rimuovendo il limite dell'importo massimo di finanziamento garantito (25 milioni di euro) e mantenendo fermo il rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato (Quadro temporaneo). Il comma 4 estende l'ambito di applicazione dell'articolo 3 comma 2 del D.L. 144/2022, come sopra modificato, prevedendo che esso si applichi, alle condizioni ivi previste, anche all'impresa **Sideralloys Italia s.p.a., relativamente al sito di Portovesme-Portoscuso, nel Sulcis, nonché, secondo quanto aggiunto al Senato, all'impresa **Portovesme s.r.l.**, quale unico produttore nazionale di zinco e piombo primari. Il comma 6 subordina l'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 alla **previa autorizzazione della Commissione europea**. Il **comma 6-bis, introdotto al Senato, integra la disciplina relativa alla gestione e allo smaltimento dei pannelli fotovoltaici (recata dal [D.Lgs. 49/2014](#)), precisando le modalità di versamento della garanzia finanziaria da versare nel trust dei sistemi collettivi RAEE riconosciuti dal Ministero dell'ambiente.****

L'**articolo 49-bis**, introdotto al **Senato**, prevede che il **programma di massimizzazione dell'impiego di impianti di generazione elettrica alimentati da fonti diverse dal gas naturale**, predisposto da Terna sulla base degli atti di indirizzo del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica fronteggiare l'instabilità del sistema nazionale del gas naturale, **possa comprendere anche l'utilizzo degli impianti alimentati da biomassa solida**.

L'**articolo 50, modificato al Senato**, interviene sul sistema di **governance delle politiche di coesione**, disponendo la **soppressione dell'Agenzia per la coesione territoriale** ed il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie al **Dipartimento per le politiche di coesione** della Presidenza del Consiglio dei ministri, che succede ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi, e che verrà pertanto riorganizzato con DPCM. (**commi 1-9**). Viene conseguentemente **soppresso il "Nucleo di verifica e controllo" (NUVEC)**, le cui funzioni sono trasferite al **"Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione" (NUVAP)**, che viene ridenominato **"Nucleo per le politiche di coesione" (NUPC)** e anch'esso disciplinato con DPCM (**commi 10-18**).

L'**articolo 51, comma 1**, stabilisce che le funzioni di **Autorità di audit** dei **programmi nazionali cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2021-2027** o da **altri fondi europei**, a titolarità delle Amministrazioni Centrali dello Stato sono svolte dalla **Ragioneria generale dello Stato – IGRUE** ovvero dalle **Autorità di audit individuate dalle amministrazioni centrali titolari** di ciascun programma, a condizione che l'Autorità di *audit* sia in una posizione di **indipendenza funzionale e organizzativa**, rispetto all'Autorità di gestione. I **commi da 1-bis a 1-quater**, introdotti al **Senato**, recano disposizioni in materia di assegnazione dei **rimborsi riconosciuti dalla Commissione europea** a fronte di **spese sostenute con risorse nazionali**, comprese quelle per misure di riduzione dei costi in materia energetica, e **rendicontate** nell'ambito dei programmi cofinanziati dai **Fondi strutturali**. In particolare, i **commi 1-bis e 1-ter** prevedono l'assegnazione dei **rimborsi riconosciuti dalla Commissione europea** a fronte di **spese sostenute con risorse nazionali** e rendicontate nell'ambito dei **programmi nazionali e regionali (PON e POR) cofinanziati dai Fondi strutturali 2014-2020 e 2021-2027**, a seguito di **variazioni del tasso di cofinanziamento** dei predetti programmi, a **una o più linee di intervento** finanziate sul conto corrente di tesoreria dedicato agli **Interventi Complementari** alla programmazione comunitaria (POC). Con delibera del CIPESS saranno individuati gli **interventi di sviluppo economico e di coesione sociale e territoriale** coerenti con la natura delle risorse utilizzate, cui destinare le somme trasferite sul conto corrente, nel rispetto della destinazione territoriale delle stesse. Il **comma 1-quater** dispone l'assegnazione dei **rimborsi riconosciuti dalla Commissione europea** a fronte di **spese anticipate dallo Stato** per misure di riduzione dei costi in materia energetica, rendicontate nell'ambito dei **programmi nazionali (PON) cofinanziati dai Fondi strutturali 2014-2020**, nonché **quelle recuperate** a seguito di **variazioni del tasso di cofinanziamento** dei predetti programmi, alla **Cassa per i servizi energetici e ambientali** per il finanziamento di iniziative normative volte alla previsione di **agevolazioni per la fornitura di energia elettrica e di gas** riconosciute, in particolare, ai **clienti domestici economicamente svantaggiati** o in **gravi condizioni di salute**.

L'**articolo 51-bis**, introdotto al **Senato**, dispone la presentazione **nell'esame del disegno di legge di bilancio**, a decorrere dal DDL di Bilancio per il 2024, di **allegati conoscitivi in materia di parità di genere e di bilancio ambientale**. La norma è funzionale all'**attuazione di un traguardo del PNRR** che richiede la **riclassificazione del bilancio generale dello Stato** con riferimento alla spesa ambientale e alla spesa che promuove la parità di genere.

L'**articolo 52, modificato al Senato**, prevede interventi sul **sito di interesse nazionale "Caffaro di Torviscosa"** in provincia di Udine, per una spesa complessiva di 35 milioni di euro per il periodo 2023-2027 (**comma 1**), interventi per la **discarica abusiva di Malagrotta di Roma**, per una spesa complessiva di 250 milioni di euro per il periodo 2023-2027 (**commi 2 e 3**), l'approvazione da parte del Commissario straordinario, anche per stralci o parti funzionali, del **programma di rigenerazione urbana** a favore di determinate aree di rilevante interesse nazionale (**comma 4**) e la possibilità per la **società Arexpo S.p.A.** di stipulare Accordi quadro, con le amministrazioni pubbliche e con le relative società *in house*, società controllate e società partecipate, che sono anche amministrazioni aggiudicatrici, per interventi di rigenerazione urbana, di contenimento del consumo del suolo, recupero sociale e urbano dell'insediamento, favorendo al contempo lo sviluppo di iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale (**comma 5**). **Al Senato**, è stato consentito alle Regioni di avviare programmi sperimentali di controllo e tracciamento dei veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti derivanti dalle attività di spurgo dei pozzi neri e dei pozzetti stradali, al fine di prevenire condotte illecite nello smaltimento dei fanghi sul territorio (**comma 5-ter**). Il **comma 5-bis, introdotto al Senato**, prevede l'assegnazione con **delibera CIPESS di 5 milioni nel 2025, 20 milioni nel 2026 e 16 milioni nel 2027** alla **Regione Toscana** al fine di assicurare la realizzazione degli interventi indicati nella delibera CIPE n. 47/2014 per la **riqualificazione e riconversione del Polo industriale di Piombino**. Il **comma 5-quater, introdotto al Senato**, prevede la conversione delle azioni

ordinarie, di proprietà del socio Regione Lombardia, della **società Arexpo S.p.A.** in azioni speciali privilegiate nella ripartizione degli utili, secondo modalità stabilite dall'assemblea straordinaria nell'ambito del procedimento di modifica dello statuto sociale. Il **comma 5-quinquies, introdotto al Senato**, prevede una serie di misure in materia di revisione dei prezzi per gli appalti pubblici di lavori. In primo luogo, si estende l'applicazione di tali misure per gli appalti pubblici di lavori e gli accordi quadro aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023 (in luogo del termine del 31 dicembre 2022) e per le concessioni di lavori, in cui è parte una pubblica amministrazione, stipulate in un periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 30 giugno 2023 (**lettera a**). In secondo luogo, si prevede l'estensione anche alle concessioni di quanto stabilito per gli appalti di lavori e gli accordi quadro, in materia di rideterminazione della soglia riconosciuta dalla stazione appaltante per gli aumenti contrattuali derivanti dall'applicazione dei prezzari regionali (**lettera b**). Da ultimo, per le concessioni di lavori, l'accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche da parte delle stazioni appaltanti è ammesso fino al dieci per cento della sua capienza complessiva e, limitatamente alle ipotesi di contratti di partenariato pubblico privato e di contratti di concessione stipulati in base alla finanza di progetto del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 50/2016), resta ferma l'applicazione delle regole Eurostat, ai fini dell'invarianza degli effetti della concessione sui saldi di finanza pubblica (**lettera c**).

L'**articolo 53** è volto ad assicurare il **completamento** di taluni **interventi infrastrutturali** – già finanziati con le risorse del **Fondo sviluppo e coesione 2014-2020** e **definanziati** in quanto **privi al 31 dicembre 2022** delle **obbligazioni giuridicamente vincolanti** – che evidenziano un maggiore livello di avanzamento. Gli interventi saranno individuati dal **Dipartimento per le politiche di coesione** tra quelli in relazione ai quali, alla data del **31 dicembre 2022**, risultino **pubblicati bandi di gara o avvisi** per l'affidamento dei lavori o per l'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei lavori, ovvero, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, siano stati **inviati gli inviti** a presentare le offerte per l'affidamento dei lavori. Con **delibera CIPESS** si provvederà all'**assegnazione** delle **risorse** necessarie al **completamento** dei suddetti interventi, a valere sulle risorse del **Fondo sviluppo e coesione 2021-2027**.

L'**articolo 54** dispone l'istituzione, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dell'**Autorità di gestione nazionale del piano strategico della PAC 2023-2027** e introduce **misure di rafforzamento** della capacità amministrativa dello stesso **Ministero e dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA)**.

L'**articolo 55** istituisce l'**Agenzia italiana per la gioventù - come ente pubblico (non economico), dotato di personalità giuridica e di autonomia regolamentare, organizzativa, gestionale, patrimoniale, finanziaria e contabile - e dispone la contestuale soppressione dell'Agenzia nazionale per i giovani** - Agenzia dotata anch'essa di una relativa autonomia regolamentare, organizzativa, gestionale, patrimoniale, finanziaria e contabile, ma priva di personalità giuridica e operante (in quanto agenzia) al servizio di amministrazioni pubbliche -. In conformità alla disciplina relativa all'Agenzia ora soppressa, le funzioni di indirizzo e vigilanza sulla nuova Agenzia sono esercitate dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili.

L'**articolo 56** dispone che ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto-legge, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'**articolo 57** prevede che le disposizioni del decreto-legge in commento si applichino nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

L'**articolo 58** dispone che il provvedimento entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Specificità ed omogeneità delle disposizioni e limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente

Il provvedimento, originariamente composto da 58 articoli, per un totale di 242 commi, risulta incrementato, a seguito dell'esame del Senato, a **75 articoli**, per un totale di **347 commi**; il provvedimento appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, alla *ratio* unitaria prevalente di disporre misure necessarie per l'attuazione del **Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)** e del **Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC)**; il provvedimento appare quindi qualificabile come "provvedimento governativo *ab origine* a contenuto plurimo", categoria elaborata dalla **Corte costituzionale (sentenza n. 244 del 2016)** per descrivere quei provvedimenti nei quali "le molteplici

disposizioni che li compongono, ancorché eterogenee dal punto di vista materiale, presentano una sostanziale omogeneità di scopo"; al tempo stesso però la medesima Corte, nella **sentenza n. 247 del 2019**, ha sollevato perplessità sul ricorso ad un'altra *ratio* unitaria dai contorni estremamente ampi, la "materia finanziaria" in quanto essa si "riempie dei contenuti definitivi più vari"; il riferimento ad essa, come identità di *ratio*, può risultare quindi "in concreto non pertinente"; in proposito, *andrebbe approfondito se tali considerazioni non possano valere anche per la finalità sopra individuata*; ciò premesso, si valuti comunque l'opportunità di approfondire la riconducibilità alle finalità sopra descritte del **comma 5 dell'articolo 8-bis**, recante un finanziamento della Linea 1 della Metropolitana di Napoli; dell'**articolo 31-bis** che attribuisce ad ANAS SpA i poteri di commissario straordinario previsti dal [decreto-legge n. 32 del 2019](#) nell'ambito della ricostruzione delle infrastrutture viarie nei territori colpiti dal sisma del 2016-2017 (cd. "DL sbloccacantieri"); dell'**articolo 31-ter**, recante un finanziamento per la diga di Ripaspaccata a Montaquila in Molise; del **comma 5 dell'articolo 33** recante disposizioni per l'accelerazione della realizzazione della variante di Tirano (strada statale n. 38); del **comma 5-ter dell'articolo 33** recante la nomina di un Commissario straordinario per l'organizzazione dei giochi del Mediterraneo di Taranto 2026; del **comma 5-quater dell'articolo 33** recante la nomina di un Commissario straordinario per la realizzazione della linea 2 della metropolitana di Torino; del **comma 3-bis dell'articolo 48** recante un finanziamento per l'ammodernamento della linea ferroviaria Biella-Novara; del **comma 5-bis dell'articolo 52** recante un finanziamento per la riconversione del polo industriale di Piombino; del **comma 5-quater dell'articolo 52** che prevede la conversione di azioni della società Arexpo SpA.

Con riferimento al rispetto del **requisito dell'immediata applicazione** delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'[articolo 15 comma 3 della legge n. 400 del 1988](#), si segnala che dei 351 commi, 40 richiedono l'adozione di provvedimenti attuativi; in particolare è prevista l'adozione di 11 DPCM, 17 decreti ministeriali e 12 provvedimenti di altra natura; in 2 casi è previsto il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali.

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

Il **comma 3 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, inserito al Senato**, interviene sul **termine per l'esercizio della delega conferita al Governo** con la [legge n. 71 del 2022](#) in materia di riforma dell'ordinamento giudiziario, prorogando dal 21 giugno 2023 al 31 dicembre 2023 il termine per l'esercizio della delega; in proposito, si ricorda che l'[articolo 15, comma 2, lettera a\) della legge n. 400 del 1988](#) vieta che il Governo possa, mediante decreto-legge, conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione; si ricorda altresì che i **limiti di contenuto** previsti dalla legge n. 400 del 1988 sono sempre stati considerati applicabili, dal Comitato per la legislazione, anche al disegno di legge di conversione nel suo *iter* parlamentare; ciò anche alla luce di quanto affermato dalla **Corte costituzionale** con le **sentenze n. 22 del 2012, n. 32 del 2014, n. 247 del 2019, n. 8 e 245 del 2022** in base alle quali "la legge di conversione è fonte funzionalizzata alla stabilizzazione di un provvedimento avente forza di legge [...] essa non può quindi aprirsi a qualsiasi contenuto" (**sentenza n. 247 del 2019**); questo orientamento è stato ribadito dal Comitato anche successivamente alla **sentenza n. 237 del 2013 della Corte costituzionale** che, con una pronuncia che però non ha trovato poi successive conferme, ha riconosciuto al Parlamento, nell'approvare la legge di conversione di un decreto-legge, la possibilità di esercitare la propria potestà legislativa anche introducendo, con disposizioni aggiuntive, contenuti normativi ulteriori come una disposizione di delega, fermo restando il rispetto del **limite dell'omogeneità complessiva dell'atto** normativo rispetto all'oggetto o allo scopo (si vedano, da ultimo, le condizioni soppressive di norme di delega inserite nei disegni di legge di conversione presenti nel parere reso nella seduta del 20 febbraio 2023 sul disegno di legge C. 888 di conversione del [decreto-legge n. 198 del 2022](#) e nel parere reso nella seduta del 5 dicembre 2022 sul disegno di legge C. 664 di conversione del [decreto-legge n. 169 del 2022](#)); questo orientamento è peraltro coerente con i parametri adottati alla Camera, anche successivamente alla sentenza n. 237 del 2013, in sede di valutazione di ammissibilità delle proposte emendative; si ricorda, al riguardo, che nella seduta della Commissione Affari costituzionali del 15 luglio 2014, nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione del [decreto-legge n. 90 del 2014](#), in materia di semplificazione e trasparenza amministrativa, la Presidenza della Commissione dichiarò inammissibile l'articolo aggiuntivo Dis 1.01 volto a inserire una delega legislativa in materia di incompatibilità e inconfiribilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni nel disegno di legge di conversione; ciò premesso, *si valuti comunque l'opportunità di approfondire la riconducibilità alla ratio unitaria del provvedimento* (concernente, come si è visto, l'attuazione del PNRR) della norma di delega presente al **comma 3 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione**; tale norma interviene infatti sulla legge-delega n. 71 del 2022 in materia di riforma dell'ordinamento giudiziario che, a differenza delle legge-delega di riforma del processo civile ([legge n. 206 del 2021](#)) e di riforma del processo penale ([legge n. 134 del 2021](#)), non rientra tra le misure legislative previste dal PNRR.

L'**articolo 31-bis** prevede l'attribuzione alla società ANAS SpA dei **poteri di commissario straordinario** previsti dall'[articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019](#) (cd. "DL sbloccacantieri") ai fini della ricostruzione

delle infrastrutture viarie nei territori colpiti dal sisma del 2016-2017; si ricorda che tali poteri prevedono la possibilità di operare in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi previsti dagli articoli 30, 34 e 42 del [decreto-legislativo n. 50 del 2016](#) nonché delle disposizioni del codice delle leggi antimafia ([decreto legislativo n. 159 del 2011](#)) e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; al riguardo, *si valuti l'opportunità di approfondire* se i poteri di commissario straordinario possano essere affidati a una società e non ad un individuo; inoltre, **l'articolo 33, comma 5-ter, lettera a), capoverso 2)** autorizza il Presidente del Consiglio dei Ministri a nominare, con proprio decreto, un Commissario straordinario responsabile per la tempestiva realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026; del pari, nell'ambito del medesimo articolo, il **comma 5-quater** consente al Presidente del Consiglio dei Ministri di nominare, con proprio decreto, un Commissario straordinario responsabile per la realizzazione della Linea 2 della metropolitana di Torino; al riguardo, si osserva che le disposizioni citate operano **una deroga, peraltro solo implicita**, a quanto previsto dall'[articolo 11 della legge n. 400 del 1988](#), che prevede che i commissari straordinari siano nominati con DPR, su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri; le medesime disposizioni, inoltre, precisano che i Commissari straordinari operino secondo le disposizioni di cui all'[articolo 12, comma 5, primo periodo, del decreto-legge n. 77 del 2021](#), secondo cui tali soggetti sono autorizzati ad agire in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; in proposito, si ricorda che in più occasioni il Comitato ha segnalato l'opportunità di circoscrivere meglio i poteri dei Commissari straordinari (si veda, da ultimo, l'osservazione contenuta nel parere reso nella seduta del 12 aprile 2023 sul disegno di legge C. 1067 di conversione del [decreto-legge n. 35 del 2023](#)).

Il **comma 3 dell'articolo 36** prevede un **decreto di natura non regolamentare** del Ministro della giustizia per l'individuazione dei procedimenti e degli uffici giudiziari per cui trovano applicazione le disposizioni precedenti, in tema di deposito telematico nei procedimenti di volontaria giurisdizione; in proposito, si ricorda che la **Corte Costituzionale** ha qualificato i decreti dei quali venga esplicitata la natura "non regolamentare" come "atti dall'inqualificabile natura giuridica" (**sentenza n. 116 del 2006**).

Il **comma 3 dell'articolo 40** reca disposizioni finalizzate ad accelerare la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità nel processo tributario; in proposito, si segnala che la disposizione del decreto-legge in esame **è stata esplicitamente modificata** dall'[articolo 20, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2023](#), attualmente all'esame della Camera per la conversione in legge (C. 1060); in particolare, tale ultima disposizione interviene sul citato comma 3 prevedendo il posticipo dal 31 luglio al 31 ottobre 2023 del termine per l'adempimento dell'obbligo, posto in capo all'Agenzia delle entrate, di depositare in Cassazione l'elenco delle controversie per le quali è stata presentata domanda di definizione, con l'indicazione dei versamenti dovuti; in proposito si ricorda che in precedenti analoghe occasioni il Comitato ha censurato tale modo di procedere in quanto suscettibile di determinare un'alterazione dell'ordinario *iter* di conversione ed antinomie di difficile soluzione nel **sistema delle fonti** (si veda da ultimo la raccomandazione contenuta nel parere espresso nella seduta del 25 maggio 2022 sul disegno di legge C. 3614 di conversione del [decreto-legge n. 50 del 2022](#));

Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

Si valuti l'opportunità di approfondire la formulazione di alcune disposizioni; in particolare:

- **l'articolo 1, comma 4, lettera d)**, prevede che Segreteria tecnica elabori e trasmetta alla Cabina di regia, con cadenza periodica, rapporti informativi sullo stato di attuazione del PNRR; a tal proposito, la Relazione illustrativa afferma che il nuovo testo attribuisce alla Segreteria tecnica il compito di elaborare e trasmettere alla Cabina di regia i predetti rapporti informativi "con cadenza periodica e comunque ogni tre mesi"; il riferimento alla cadenza trimestrale, tuttavia, non è presente nel testo della norma, la quale parla esclusivamente di "cadenza periodica";
- il **comma 13 dell'articolo 8** prevede, tra le altre cose, la possibilità di attribuire fino al 31 dicembre 2026, in deroga alla normativa vigente, a soggetti in quiescenza incarichi a titolo oneroso di vertice presso enti e istituti di carattere nazionale per i quali la disciplina preveda il conferimento, da parte di organi costituzionali, previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari; al riguardo *si valuti l'opportunità di approfondire se la norma possa trovare applicazione* anche nel caso di nomine (ad esempio quelle di cui alla legge n. 14 del 1978) per le quali è pure previsto il parere parlamentare ma senza l'esplicita specificazione che questo debba essere favorevole;
- il **comma 2-bis dell'articolo 21** introduce la previsione di alcuni flussi di informazioni in favore dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità e del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità; tenuto conto che il Sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali fa capo direttamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e che i dati integrati e coordinati derivano da

una relativa funzione svolta dall'INPS, *si valuti l'opportunità di indicare* quali siano i soggetti tenuti a fornire tali flussi di informazioni.